



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Sezione controversie del lavoro

La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marcella Angelini

Presidente

dott.ssa Alessandra Martinelli

Consigliere relatore

dott. Roberto Pascarelli

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. **228/2025** RGA

avverso la sentenza n. 133/2025 e n. 134/2025 del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, rese a conclusione, rispettivamente, delle cause iscritte ai nn. di R.G. 370/2024 e 369/2024, pubblicate entrambe in data 04.04.2025, non notificate;

avente ad oggetto: opposizione comunicazione di addebito; opposizione ad intimazione di pagamento;

posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 22.1.2026;

promossa da:

LOMBARDI MARIO, (C.F. MBMRA69C11A013X), rappresentato e difeso dall' Avv. Francesca Bianchini, Foro di Roma, come da procura in atti;

- appellante;

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Maddalena Berloco e Renato Vestini, come da procura generale in atti;

- appellato;

udita la relazione della causa;

udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;

esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di appello tempestivamente depositato e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, Mario Lombardi proponeva appello avverso le due sentenze indicate in epigrafe – di rigetto integrale delle domande proposte in primo grado e condanna delle spese a carico del ricorrente - pubblicate lo stesso giorno dal Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, rese a definizione di due distinti giudizi instaurati dal predetto nei confronti di INPS ed aventi diversi oggetti:

- a. quanto alla sentenza n. 133/2025, l'oggetto è da individuarsi nell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 08520249002498222000, notificata in data 25.06.2024, relativa a sedici avvisi di addebito, con la quale gli era stato richiesto dall'ente previdenziale evocato in giudizio, il pagamento della somma complessiva di € 158.429,13; opposizione fondata sull'eccezione prescrizione quinquennale dei crediti contributivi *ex art. 3 co. 9 e art. 10 della L. 335/1995*, sulla mancata ricezione dei suddetti avvisi di addebito e, comunque, sull'affermata nullità/annullabilità/inefficacia dell'opposta intimazione in quanto notificata da un indirizzo "pec" non conosciuto;
- b. quanto alla sentenza n.134/2025, l'oggetto si identifica nell'opposizione avverso la comunicazione INPS rivolta al Lombardi del 25.06.2024 e avverso gli atti ad essa propedeutici, con la quale gli era stato richiesto - in via bonaria - il pagamento di contributi eccedenti il minimale per gli anni 2015, 2016 e 2017, per un importo complessivo di € 10.235,00, opposizione fondata sull'eccezione prescrizione quinquennale dei crediti contributivi *ex art. 3, comma 9, e art. 10 della L. n. 335/1995* in quanto risalenti agli anni 2015, 2016 e 2017 e, comunque, sull'affermata nullità/annullabilità/inefficacia dell'atto impugnato per vizi di notifica.

2. Con l'unitario atto di gravame, l'appellante reiterava le domande svolte nei due giudizi, instando per la riforma integrale delle sentenze impugnate.

3. Si costituiva *in limine* di udienza l'INPS che, preliminarmente rispetto ad ogni questione di merito, eccepeva l'inammissibilità dell'appello "*per essere stato proposto avverso due sentenze (appello cumulativo)*"; comunque, ne deduceva l'infondatezza, reiterando ogni deduzione, eccezione ed argomentazione già svolta in I grado, instando

pertanto per il rigetto dell'appello, col favore delle spese e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., in ragione della pretestuosità dell'atto di gravame.

4. La Corte ritiene fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità svolta dalla parte appellata per le ragioni appresso indicate.

5. Premesso che, nel caso di specie, non si versa evidentemente nell'unica ipotesi di appello cumulativo previsto dal codice di rito (cfr. comb. disp. degli artt. 340, 278 e 279, co. 2 n.4 c.p.c., che prevede l'impugnazione di sentenza non definitiva, unitamente alla pronuncia definitiva dell'intero giudizio, laddove la parte interessata abbia formulato tempestiva riserva di gravame nella prima udienza utile successiva alla comunicazione della sentenza parziale), si rileva che, secondo costante – e condivisibile – giurisprudenza di legittimità, l'appello cumulativo può avere ad oggetto più sentenze definitive di altrettanti distinti giudizi di merito solo laddove tali provvedimenti, oltre ad essere stati emessi tra le stesse parti, attengano alle stesse identiche questioni di diritto incidenti sul medesimo rapporto - o comunque afferenti alla stessa questione di fatto - così da giustificare la trattazione unitaria in attuazione del principio di economia processuale [Cass., Sez. trib., Sentenza 24 ottobre 2014, n. 22657: *“Occorre osservare che - superando la precedente opposta impostazione - la giurisprudenza di questa Corte è consolidatamente pervenuta al convincimento che, nel rispetto dei prescritti requisiti formali e sostanziali e dei termini di legge, è possibile impugnare con un unico atto più sentenze o provvedimenti autonomi, purché le sentenze o le altre decisioni siano pronunciate fra le medesime parti (Cass. 267/1981; Cass. 456/1988; Cass. 4445/1997) ed abbiano ad oggetto identiche questioni di diritto (Cass. S.U. 4445/1997; Cass. 5105/1994, Cass. 11503/2003, Cass. 7191/2004, Cass. 309/2006, tutte rese in materia tributaria)”*, questioni di diritto che devono riguardare il medesimo rapporto – o comunque alla stessa situazione concreta - come ben spiegato nel prosieguo della stessa pronuncia laddove si precisa che, con enfasi di chi scrive): *“Con specifico riferimento al contenzioso tributario, il principio è stato, peraltro, sancito dalle Sezioni Unite, che hanno ritenuto ammissibile, “fermi restando gli eventuali obblighi tributari” dei ricorrenti, in relazione al numero di sentenze impugate, l'impugnazione cumulativa avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima “ratio”, in procedimenti formalmente distinti, ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d'imposta, pur se riferiti a diverse annualità, nell'ipotesi in cui i medesimi dipendano per*

intero dalla soluzione di una identica questione di diritto, comune a tutte le cause, suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d'imposta (v. Cass. S.U. 16-2- 2009 n. 3692)”¹].

6. Ora, l'applicazione al caso di specie dei principi sopra esposti, comporta - in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata da INPS, comunque rilevabile anche d'ufficio – la declaratoria di inammissibilità dell'appello cumulativo in quanto, come già rilevato nella parte espositiva della presente pronuncia, le sentenze oggetto dell'unitario gravame in disamina sono state rese a definizione di due giudizi che, ancorché involgenti le stesse posizioni soggettive, hanno avuto oggetti tra loro palesemente diversi in quanto: l'uno si era concretizzato nell'opposizione avverso intimazione di pagamento notificata in data 25.06.2024, relativa a sedici avvisi di addebito per il pagamento della somma complessiva di € 158.429,13; l'altro era consistito nell'opposizione avverso comunicazione INPS rivolta al Lombardi del 25.06.2024, con la quale gli era stato richiesto - in via bonaria - il pagamento di contributi eccedenti il minimale (per le annualità 2015, 2016 e 2017) per un importo complessivo di € 10.235,00.

7. Ora, ancorché tali valutazioni siano idonee a definire il giudizio dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione in quanto ultronea, si ritiene doveroso sottolineare come l'inammissibilità dell'appello in esame si debba ritenere sussistente anche sotto altro profilo, in quanto nella sua articolazione è risultato meramente ripropositivo di questioni su cui il Giudice di prime cure aveva già preso posizione, peraltro adottando una tecnica redazionale del tutto disancorata rispetto al dato normativo di riferimento, in aperta violazione della previsione di cui all'art. 434 c.p.c. che impone, a pena di inammissibilità, che l'atto di gravame sia articolato garantendo la specificità dei motivi, dei capi delle sentenza impugnata e delle norme che si ritengono violate.

8. Invero, nel caso di specie, come efficacemente esposto dalla difesa di INPS (cfr. memoria difensiva in appello, pag. 4-5): *“l'appellante assume l'erroneità delle sentenze che impugna, peraltro riferendosi sempre e solo “alla sentenza” (così alla prima ed alla quinta pagina del ricorso in appello) per una serie di motivi, privi di qualunque contestualizzazione, affastellati nel proprio ricorso in appello e consistenti nella mera riproposizione degli assunti e delle eccezioni delle quali ai ricorsi del primo grado.*

¹ Cfr. in tal senso, C.d.A di Bari, sentenza resa in data 2/3/2022 a definizione del giudizio n.217/2017.

A ben vedere, nel ricorso avversario in appello, sub “oggetto gravame” (dalla pag. quinta alla pag. ottava) non è dato rinvenire alcun lamentato vizio delle sentenze impugnate, i “motivi” di appello consistendo nella mera ammassata e ripetitiva trascrizione di brani/massime di sentenze sulle varie eccezioni già sollevate in prime cure, eccezioni ritenute dal Tribunale inammissibili, inconferenti ed infondate, senza alcun aggancio con la struttura motivazionale delle decisioni e con gli atti e documenti dei giudizi.

Non c'è traccia del perché le motivazioni (e le conseguenti statuizioni) del primo Giudice sarebbero erronee/non condivisibili, né c'è alcun riferimento agli atti e documenti concretamente oggetto dei giudizi ed alle vicende che li hanno interessati”².

9. Tirando le fila di quanto sopra esposto, l'affermata inammissibilità dell'appello sotto il duplice profilo sopra accertato, conduce oltre che alla condanna della parte appellante al pagamento *ex art. 91 c.p.c.* delle spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in parte dispositiva in favore di parte appellata secondo i criteri e parametri valutativi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, anche alla condanna della medesima parte per responsabilità aggravata *ex art. 96, co. 1 c.p.c.* - richiesta da INPS – attesa l'evidente pretestuosità e natura dilatoria dell'appello come sopra accertata, determinata nella misura di € 500,00, come ritenuta di giustizia.

A tale ultima statuizione, segue altresì *ex lege* la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, di un pari importo *ex art. 96, ult. co. c.p.c.*, misura sanzionatoria volta a stigmatizzare l'abuso delle risorse di enti e servizi pubblici, funzionali a ben altre e più sostanziali tutele.

10. Infine, in ragione dell'esito del giudizio, si ritengono sussistenti i presupposti applicativi di cui all'art. 13, co. 1 *quater*, DPR n. 115/2002, nei termini precisati in parte dispositiva.

² Cfr. – quanto alla legittimità della motivazione *per relationem*, anche con riguardo ad atti di parte – si richiama il principio espresso da Cassazione civile, SS.UU., sentenza 16/01/2015 n° 642 secondo cui: “*Nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed espone in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti...*” (cfr. conformi, *ex multis*: Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 29028 del 06/10/2022; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).

P.Q.M.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta,

1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore di parte appellata, liquidate in € 5.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. condanna parte appellante *ex art. 96 c.p.c.* al pagamento di:
 - € 500,00, in favore di parte appellata;
 - € 500,00, in favore della Cassa delle Ammende;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-*quater*, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.

Bologna, 22/01/2026

Il Consigliere estensore

Dott. Alessandra Martinelli

Il Presidente

Dott. Marcella Angelini